



## **Regolamento comunale sul sostegno per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle persone che necessitano di cure ambulatoriali**

### **Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento è inteso a migliorare le condizioni finanziarie degli anziani ultra sessantacinquenni e degli invalidi affetti da momentanea o permanente patologia invalidante e delle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

### **Art. 2 Definizione settori di intervento**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione del contributo per il trasporto per cure ambulatoriali:

- a) agli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- b) gli invalidi (non ancora 65enni) al beneficio di una prestazione complementare dell'AI affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- c) alle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

### **Art. 3 Richiedenti - beneficiari**

1. Possono richiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente le persone che in base ai registri del servizio comunale controllo abitanti risultano regolarmente domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 23 CCS, che effettivamente vi risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno.

2. Il soggiorno di fatto in altri Comuni per una durata superiore ai tre mesi costituisce un'interruzione del periodo di cui al cpv.1.

3. Gli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC<sup>1</sup> art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

4. Gli invalidi al beneficio di una prestazione complementare dell'AI per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC, art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

5. Le persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

### **Art. 4 Esclusione**

1. Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federale o cantonali (richiedenti di asilo, rifugiati e detenuti);
- c) i beneficiari di prestazioni assistenziali secondo la LAS;
- d) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- e) le persone che hanno indebitamente percepito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o altri Enti.

---

<sup>1</sup> Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

#### **Art. 5 Limiti temporali**

1. Se al momento della presentazione della prima richiesta sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento della prestazione, la stessa viene riconosciuta dal momento in cui la richiesta è stata presentata.

#### **Art. 6 Ammontare della prestazione**

1. Il Municipio definisce in via di ordinanza l'ammontare del contributo per ogni trasporto (che comprende l'andata e il ritorno) da un minimo di fr. 50.- a un massimo di fr. 80.-; ma al massimo un contributo annuo da fr. 600.- a fr. 1'000.- definito in via di ordinanza.

2. In caso di decesso, cambiamento di domicilio, come pure in caso di cessazione del diritto alla PC-AVS/AI il contributo comunale è calcolato proporzionalmente fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento.

3. La prestazione comunale è versata in due rate annuali.

#### **Art. 7 Forma e modalità della richiesta**

1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali previste dall'art. 2 dev'essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale.

2. Le persone affette da patologie di cui all'art. 2 devono presentare un'attestazione medica circa le necessità di cura presso l'Ente Ospedaliero cantonale o presso Istituti di cura privati gestiti secondo i principi del non profit.

#### **Art. 8 Obbligo d'informazione**

1 Il richiedente, rispettivamente i beneficiari di una prestazione, sono tenuti a dare ogni informazione utile sulle loro condizioni personali e finanziarie.

2 A richiesta, gli interessati devono svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

#### **Art. 9 Restituzione prestazioni indebitamente percepite**

1 Le prestazioni comunali indebitamente percepite devono essere restituite.

2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebitato, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

#### **Art. 10 Autorità di reclamo e ricorso**

1 Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 20 giorni dall'intimazione.

2 Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**Approvato dal CC nella seduta del 13 giugno 2023**

**Approvato dalla Sezione enti locali con ris. no. 005285 del 22.2.2024**